



COMUNE DI LEMIE

PROVINCIA DI TO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI, COMPONENTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero nella sede comunale, è presente il Dr. ZARCONI Giuseppe nella qualità di COMMISSARIO nominato con decreto n. 2015007951 del 1 giugno 2015.

Con l'intervento del Segretario Comunale **PALAZZO Mariateresa.**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI, COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte dei responsabili in ordine rispettivamente:

- alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa:
Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to: PEROTTI rag. Giuseppina

- alla regolarità contabile:
Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

F.to: rag. Giuseppina PEROTTI

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata:

- la deliberazione **G.C. n. 42** del 26.04.2014 "Designazione del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

Visto che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, che:

- l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento

- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, ai comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché alla tipologia e della destinazione degli immobili;

- ai sensi dell'art. 1 comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge 190/2014, il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali, e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'art. 13 comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto - legge 201/2011

- ai sensi dell'art. 1, comma 678 L. 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- i terreni agricoli sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell'art. 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16

- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità), che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013

Viste le modifiche apportate alla suddetta normativa con la legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015 n. 208 in particolare:

- Art. 1 comma 14 che sancisce l'esclusione della TASI delle abitazioni principali. In particolare:

1) la lettera a) con una modifica al comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1- A/8- A/9

2) la lettera b) modifica il presupposto impositivo della TASI “possesso o detenzione a qualsiasi titolo”

3) la lettera c) stabilisce le aliquote base per i cd “ immobili merce” fintanto che restano invenduti

- Art. 1 commi 53 e 54 stabiliscono le riduzioni al 75% per gli immobili locati a canone concordato

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'art.37 , dove è previsto che annualmente , con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la tasi è diretta;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Visto lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, dal quale emerge che le risorse generali reperite al netto della Tasi garantiscono gli equilibri generali del bilancio e risultano pertanto sufficienti alla copertura delle spese per l'erogazione dei beni e servizi

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle

prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione in fase di approvazione, che sono i seguenti:

NOTA:			
<i>*COSTI SERVIZI INDIVISUALI previsti 2016</i>	<i>Spesa</i>	<i>% copertura costi con TASI</i>	<i>CODICE DI BILANCIO</i>
Descrizione del servizio			
Vigilanza e pubblica sicurezza	55.078,27		3.01.1
Gestione della rete stradale comunale (viabilità-segnaletica-manutenzione – sgombero neve)- Illuminazione pubblica	63.387,00		10.05.1
Urbanistica e gestione territorio- cura del verde pubblico	2.954,15		09.02.1
Ufficio Tecnico	18.782,05		01.06.1
Servizio prevenzione randagismo	500,00		01.11.1
totale	140.701,47		

Dato atto che l'applicazione a partire dal 2015 dell'art. 14 del d.l. 16/2014 ha reso necessaria una riflessione sia teorica, sul concetto di capacità fiscale, sia teorico-statistica sui metodi di misurazione

Visto lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, dal quale emerge che le risorse generali reperite al netto della Tasi garantiscono gli equilibri generali del bilancio e risultano pertanto sufficienti alla copertura delle spese per l'erogazione dei beni e servizi

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge stabilità 2016) con il quale si sospende la possibilità per i Comuni di prevedere aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali oltre i livelli deliberati per l'anno 2015;

Considerato, per quanto sopra esposto, confermare anche per l'anno 2015 **l'azzeramento dell'aliquota** per tutte le tipologie imponibili d'immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

Visto IL Decreto del Ministro dell'Interno del 1.03.2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016

Richiamato il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dall'art. 4 comma 12-quater del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. **che tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di individuare** i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella di cui in premessa, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata
3. **Di determinare** per l'anno 2016 l'aliquota TASI unica per tutte le tipologie d'immobile nella misura dello 0,00 per mille.
4. **di determinare** la decorrenza delle suddette aliquote dal **01.01.2016**;
5. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Del che si è redatto il presente verbale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to : ZARCONE Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PALAZZO Mariateresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/06/2016 al 18/06/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lemie, li 03/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALAZZO Mariateresa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lemie, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALAZZO Mariateresa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALAZZO Mariateresa
